



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 254/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69461 del registro di segreteria,
proposto da:

D. A., nato OMISSI e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,
elettivamente domiciliato a Palermo in via Vittorio Emanuele n. 473,
presso il Reggimento Carabinieri "Sicilia"; ricorrente senza patrocinio
legale, ai sensi dell'art. 157 c.g.c.;

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le
cause di servizio, in persona del Ministro *pro - tempore*, costituito in
proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo in
pizza Marina / Salita Intendenza n. 2, PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it;

resistente

il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, in persona del Comandante generale *pro - tempore*,

costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

All'udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con
separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, D. A. ha convenuto in giudizio il
Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
chiedendo che, ai fini dell'eventuale trattamento pensionistico
privilegiato, venga accertata l'ascrivibilità a causa di servizio della
patologia "*note di spondiloartrosi diffusa*", previo annullamento del
parere n. 389380/2009 del Comitato di verifica per le cause di servizio
e del pedissequo decreto di rigetto del Ministero della Difesa n.
1083/N del 14.3.2011.

A sostegno della domanda, ha riferito di prestare servizio fin dal 1991
e di essere in atto il Comandante del 12° Reggimento Carabinieri
"Sicilia" di Palermo. Nel corso dei diversi anni di servizio, sarebbe
stato costantemente sottoposto a stress lavorativo; in particolare:

- presso l'8° Battaglione Carabinieri "Lazio" di Roma (periodo 1.9.1996-
3.3.1999), sarebbe stato sovente impegnato in servizi di ordine
pubblico, anche in orari notturni e trovandosi spesso esposto anche alle
inclemenze atmosferiche;

- presso il Reggimento MSU in Bosnia Erzegovina (dal 4.3.1999 al
2.9.1999), avrebbe disimpegnato numerosi servizi di pattugliamento a
bordo di automezzi blindati e su strade dissestate e spesso totalmente
prive di asfalto, per poi adoperarsi in vari servizi di pattugliamento a

piedi nei centri abitati, indossando come d'obbligo protezioni pesantissime (giubbotto antiproiettile con piastre balistiche in ceramica, casco Hubot in kevlar, arma lunga e relativo munizionamento, ecc.), spesso in condizioni climatiche estreme;

- presso la Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto (periodo 27.9.1999 - 15.6.2003), avrebbe disimpegnato numerosi servizi di P.G. e diverse ispezioni ai reparti dipendenti, in orari anche notturni e trovandosi esposto alle inclemenze atmosferiche di quel territorio, caratterizzato da zone collinari e montane; in quello stesso periodo, nell'arco temporale compreso tra il 17.7.2001 e il 23.1.2002, sarebbe stato anche impegnato quale comandante presso la Compagnia COMMZ di Durazzo (Albania), nell'ambito dell'operazione "*Joint Guardian*", particolarmente stressante per la colonna vertebrale a causa delle caratteristiche aspre del territorio albanese e delle strade del tutto dissestate da percorrere;

- presso la Compagnia Carabinieri di Cagliari (dal 16.6.2003 al 9.10.2007), sarebbe stato impegnato in diversi servizi di P. G. ed ispezioni ai reparti dipendenti, oltre che in servizi di ordine pubblico, anche in orari notturni e trovandosi spesso esposto alle inclemenze atmosferiche.

In considerazione delle specificità del servizio prestato, la patologia "*frattura apofisi traversa di L1*" sarebbe stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, mentre l'istanza proposta in data 8.10.2024, per ottenere l'ascrivibilità della malattia "*spondiloartrosi diffusa*", sarebbe stata rigettata dal Ministero della Difesa, su conforme

parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il parere e il pedissequo decreto sarebbero illegittimi, giacché non avrebbero tenuto conto delle caratteristiche specifiche del servizio prestato e del pregresso trauma subito alla colonna vertebrale.

Per queste ragioni, il ricorrente ha concluso per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*note di spondiloartrosi diffusa*", previo annullamento del parere n. 389380/2009 del Comitato di verifica per le cause di servizio e del pedissequo decreto di rigetto del Ministero della Difesa n. 1083/N del 14.3.2011.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il parere costituirebbe un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito, altresì, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati.

Inoltre, ha eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto nel *petitum* non si farebbe in alcun modo riferimento al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Nel merito, ha ribadito la correttezza del parere, sottolineando l'impossibilità di configurare qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio, tra i quali non risulterebbero annoverati fatti eccezionali.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, costituendosi quale

articolazione del Ministero della Difesa, ha premesso di essere subentrato alla Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa (Previmil) nella gestione dei procedimenti finalizzati al riconoscimento delle cause di servizio, per effetto delle disposizioni di cui al D.M. del 22 giugno 2016.

In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, non avendo il ricorrente ricollegato, al riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, una domanda di pensione privilegiata. Ne conseguirebbe, sotto questo stesso profilo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Peraltro, non essendo mai stata presentata la domanda di pensione privilegiata (essendo il ricorrente ancora in servizio) e non esistendo, pertanto, un provvedimento negativo dell'Amministrazione, l'azione sarebbe già di per sé inammissibile.

Un ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe ravvisabile nella circostanza che il D. sarebbe ancora in servizio, sicché difetterebbe l'interesse ad agire fino alla data del pensionamento.

Nel merito, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico - legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva. Inoltre, ha ribadito la correttezza del parere del Comitato, deducendo che le valutazioni tecniche sarebbero state operate tenendo conto di tutti gli elementi connessi con lo

svolgimento del servizio, che avrebbero portato ad escludere la configurabilità di qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio, peraltro quasi tutti routinari e privi di qualsivoglia caratteristica di eccezionalità.

Con ordinanza n. 148/2024, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, trasmesso in data 19.5.2025.

All'udienza del 5 giugno 2025, il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese.

Nessun altro è comparso.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via preliminare, occorre dare atto del subentro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa (Previmil), in forza del D.M. del 22 giugno 2016, nella competenza per la gestione dei procedimenti finalizzati al riconoscimento delle cause di servizio.

In via pregiudiziale, occorre, altresì, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto il parere costituisce un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

Sono invece infondate le eccezioni di inammissibilità e di difetto di

giurisdizione sollevate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia è funzionale al successivo eventuale riconoscimento della pensione privilegiata, che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

A nulla rileva, infatti, che il ricorrente sia ancora in servizio, giacché è palese il suo interesse *“a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio”* (SS.RR., sent. n. 12/QM/2023; *ex plurimis*, nello stesso senso, Sez. II Centr., sent. n. 22572024).

In quest'ottica, ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso ex art. 153 c.g.c., la domanda che rileva è unicamente quella di riconoscimento dell'ascrivibilità a causa di servizio della patologia *“note di spondiloartrosi diffusa”*, sulla quale il Ministero della Difesa si è pronunciato *expressis verbis* in senso negativo, con il decreto n. 1083/N del 14.3.2011.

Nel merito, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia *“note di spondiloartrosi diffusa”*, ai fini dell'eventuale successiva attribuzione della pensione privilegiata.

In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, *“il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto*

l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto". Pertanto, "l'attività del giudice contabile" non è affatto "preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "in una cognizione piena sul rapporto", ivi comprese "tutte le questioni inerenti l'an e il quantum", "rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi". Ne consegue che "non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa" di parte ricorrente, "ma piuttosto va valutato se quest'ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato" (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Pertanto, il problema del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sotto il profilo dell'impugnazione degli atti, in concreto non si pone nemmeno, giacché quello pensionistico non è un giudizio impugnatorio, anche se prende le mosse dalla contestazione di uno specifico atto negativo dell'Amministrazione (o dal silenzio – rifiuto).

Nel merito, la domanda è fondata.

Com'è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i "fatti di servizio" siano stati la causa unica

della menomazione dell'integrità psico - fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).

La previsione legislativa non introduce il criterio dell'equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.

L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

Nel caso in esame, secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato, sussiste effettivamente il nesso di causalità tra i fatti di servizio e la patologia lamentata, se non altro sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Infatti, se è vero che vi può essere una predisposizione costituzionale alla spondiloartrosi, è anche vero che vi hanno certamente inciso "*i 3 lanci effettuati col paracadute, il trauma vertebrale subito nel 1994 e il servizio operativo svolto dal 1996 in poi, con le 3 missioni fuori area*", avendo tutti questi eventi "*certamente*

comportato delle valide sollecitazioni meccaniche sul rachide cervicale”, sicché, “agendo su un organismo predisposto”, hanno “assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante sull’insorgenza dell’infermità spondiloartrosica” (v. rel., pag. 5), che risulta ascrivibile alla Tab. A Cat. VIII.

Avverso la relazione, non sono state presentate specifiche osservazioni da parte dei resistenti.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev’essere dichiarato ed accertato che la patologia “*note di spondiloartrosi diffusa*”, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, è ascrivibile a causa di servizio ed è da ricondurre all’ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78.

Nulla per le spese in favore del ricorrente, nei rapporti con il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non essendosi egli avvalso del patrocinio di un difensore.

Le spese devono essere invece compensate tra il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (avuto riguardo all’omogeneità delle posizioni), nonché tra quest’ultimo e il ricorrente (avuto riguardo alla parziale fondatezza delle deduzioni del resistente, limitata all’eccezione preliminare ma non estesa al merito del giudizio).

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei

conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da D. A. contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi Ministri *pro - tempore*;

DICHARA

il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che la patologia "*note di spondiloartrosi diffusa*", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, è ascrivibile a causa di servizio.

Compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché tra i due resistenti.

Nulla per le spese in favore del ricorrente, nei rapporti con il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 agosto 2025

Pubblicata il 6 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D. A. cod. fisc. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 6 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)